

COMUNICATO UFFICIALE N.173

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi il 1 Dicembre 2022 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

1) RICORSO DEL CALCIATORE Cosimo SALATINO/POL.VASTOGIRARDI

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 1.12.2022, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Cosimo Salatino dell'8.9.2022 (ricevuto a mezzo pec il 24.10.2022), notificato il 19.9.2022 alla A.S.D. Polisportiva Vastogirardi (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

del tempestivo deposito della memoria di costituzione (contenente domanda riconvenzionale) dell'associazione datata 17.10.2022 (regolarmente notificata a mezzo pec, il 18.10.2022, al calciatore nel domicilio eletto nonché alla C.A.E.) e della memoria integrativa del ricorrente datata 22.11.2022 (notificata a mezzo pec, il 23.11.2022, all'indirizzo pec dell'associazione e non già nel domicilio eletto da quest'ultima), nonché della richiesta di discussione in pubblica udienza del legale del calciatore;

VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udite le parti, virtualmente avvisate e presenti, attraverso i propri difensori all'udienza fissata;

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico pluriennale ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la A.S.D. Polisportiva Vastogirardi, con la quale è stato tesserato per la stagione sportiva 2021/2022, a fronte di un compenso lordo annuo di euro 30.333,00, oltre ad un'ulteriore indennità ai sensi del comma 7 del predetto articolo di euro 11.000,00, da erogarsi in dieci rate mensili di pari importo. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dall'associazione la minor somma di euro 9.900,00 – pur avendo adempiuto a tutti i suoi obblighi di calciatore – e, pertanto, ha chiesto la condanna dell'A.S.D. Polisportiva Vastogirardi al "pagamento della somma di Euro 1.100,00".

Giova immediatamente rilevare che, diversamente da quanto erroneamente dedotto dal calciatore nel proprio ricorso, l'accordo *de quo* non aveva durata pluriennale – riguardando, invece, la sola stagione sportiva 2021/2022 – e che l'importo annuo lordo ivi previsto era pari ad euro 11.000,00 (ciononostante il *quantum* richiesto nelle conclusioni risulta, comunque, corretto da un punto di vista aritmetico rispetto alla somma che il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto).

L'associazione resistente si è costituita eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 28, commi 3-4-5, del Regolamento L.N.D., per non esserle stati trasmessi gli atti e i

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

documenti allegati al ricorso, denunciando, dunque, la "evidente compressione del diritto, costituzionalmente garantito, di difesa della parte resistente" e, infine, ricordando una precedente decisione assunta da questa Commissione (C.U. 64/2022), relativa, però, ad una diversa fattispecie.

L'A.S.D. Polisportiva Vastogirardi ha eccepito nel merito: • di aver riconosciuto al calciatore l'intero importo convenuto nell'accordo economico, avendo provveduto al pagamento delle spese di vitto e alloggio (per un importo complessivo pari ad euro 1.904,19), non previste quali ulteriori oneri aggiuntivi rispetto all'importo globale ivi stabilito, avendo così corrisposto un importo complessivo superiore rispetto a quello che il calciatore aveva dichiarato di aver percepito; • che il calciatore ha alloggiato, per l'intera stagione, insieme ad altri (otto) compagni di squadra presso un immobile concesso in locazione ad uso abitativo all'associazione a fronte del pagamento del canone mensile di euro 600,00; • di aver sostenuto per conto del ricorrente, oltre al pagamento del canone di locazione per complessivi euro 2.400 (imputabile pro quota ai nove atleti), il versamento delle rate condominiali per euro 987,82, il rimborso delle utenze per euro 1.864,83 nonché le spese di vitto; • che il rimborso dovuto al Salatino ai sensi dell'art. 2 è, dunque, omnicomprensivo delle predette spese di vitto e alloggio; • che il contenuto economico degli accordi può prevedere la determinazione di indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spese e voci premiali o, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale da corrispondere in 10 rate mensili di pari uguale importo; • che nell'accordo economico nessuna somma aggiuntiva e/o concorrente è, invece, prevista per le spese di vitto e alloggio, che devono essere considerate a carico dell'atleta; • che i nuovi accordi economici predisposti dal Dipartimento Interregionale della LND, per la s.s. 22/23, regolamentano espressamente all'art. 4 l'ipotesi in cui l'associazione si faccia o meno carico dei rimborsi delle spese di vitto e alloggio del calciatore; • che, in difetto di pattuizioni circa il pagamento aggiuntivo di tutte le spese in questione a carico dell'associazione, è legittima la compensazione effettuata con l'ultimo rateo dovuto al sig. Salatino; • che la domanda creditoria avanzata dal calciatore è errata, infondata e lacunosa nella ricostruzione degli eventi e, dunque, meritevole di rigetto; • che l'importo di euro 1.904,19 per spese di vitto e alloggio (pro quota rispettivo al complessivo di euro 17.137,78), di cui il ricorrente ha beneficiato, compensa il corrispettivo dovuto.

L'associazione ha evidenziato, dunque, come al calciatore sia stato corrisposto un importo complessivo di euro 11.904,19 – superiore rispetto a quello che avrebbe dovuto percepire per effetto dell'accordo economico – ragione per la quale ha chiesto la restituzione di euro 804,19, rassegnando le seguenti conclusioni "in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso e della documentazione allegata per violazione dell'art. 28 Regolamento L.N.D.; in via principale - in ipotesi di ritenuta ammissibilità del ricorso rigettare la domanda ex adverso proposta di condanna al pagamento della somma di € 1.100,00, perché infondata, eccessiva, nonché pretestuosa, stante l'integrale pagamento del rimborso globale annuo per effetto della compensazione delle spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dalla società resistente; in via riconvenzionale, condannare il calciatore Salatino al pagamento, in favore della A.S.D. Polisportiva Vastogirardi, della somma pari a € 804,19. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio" e chiedendo, in via istruttoria, l'ammissione della prova testimoniale sulle circostanze relative alle spese di vitto e alloggio.

Il ricorrente con memoria integrativa del 22.11.2022 ha contestato il contenuto delle avverse controdeduzioni e produzioni, rilevando come, nel caso di specie, non ricorrerebbe una delle ipotesi di inammissibilità previste dal Regolamento L.N.D. e precisando come la documentazione fosse stata regolarmente inviata alla CAE, senza che fosse necessario inviarla anche all'associazione (già a conoscenza e/o nella disponibilità della stessa). Nel merito ha evidenziato come fosse notorio che le spese per vitto e alloggio non potessero essere ricomprese nella somma lorda indicata nell'accordo economico (il quale si riferisce solo alle prestazioni sportive del tesserato), con la conseguenza che tali spese (sostenute dall'associazione) non potevano essere decurtate dall'importo ivi previsto e che, dunque, non poteva operarsi la compensazione chiesta da controparte.

In occasione dell'udienza tenutasi l'1.12.2022, sono comparsi i difensori delle parti (per il

calciatore un sostituto processuale, giusta delega depositata agli atti del procedimento), i quali si sono riportati ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

La C.A.E. ritiene il ricorso fondato, considerato che l'accordo economico offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal sig. Salatino, risultando provata sia la sua conclusione sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato e dell'importo *medio tempore* corrisposto, mentre di contro le argomentazioni offerte dalla resistente, sulla scorta della costante giurisprudenza del Tribunale Federale Nazionale (di seguito: T.F.N.), risultano essere infondate, sia con riferimento all'inammissibilità del ricorso e della documentazione allegata, sia nel merito.

Preliminarmente, quanto al profilo di inammissibilità del ricorso per il mancato invio (all'associazione) dei documenti allegati, questa Commissione pur apprezzando le argomentazioni difensive svolte dalla resistente non può, in assenza di un'espressa previsione regolamentare, accogliere la relativa domanda. Non vi è dubbio, infatti, che se il Regolamento L.N.D., da un lato, prescrive l'inammissibilità della costituzione – rilevabile d'ufficio – per la mancata trasmissione dell'atto costitutivo con i relativi allegati da parte del resistente al ricorrente, non prevede, dall'altro lato, analoga sanzione ove invece sia stato quest'ultimo – come effettivamente è avvenuto nel caso di specie – ad omettere l'invio alla controparte dei documenti allegati all'atto introduttivo. Trattasi, invero, di uno squilibrio – seppur minimo, in quanto superabile con una semplice istanza alla C.A.E. – tra le posizioni difensive delle parti che questa Commissione non può, però, colmare forzando – con una propria interpretazione – l'attuale disciplina regolamentare, in quanto diversamente si colpirebbe con un provvedimento oltremodo gravoso – quale la declaratoria d'inammissibilità – un'omissione che invero non risulta attualmente "punita" dal vigente Regolamento L.N.D.

Si rileva, peraltro, come una tale interpretazione si porrebbe in contrasto anche con l'art. 49, comma 4, Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (che si ricorda essere la prima disposizione del capo IV intitolato "Norme generali sul procedimento"), che si limita, infatti, a disporre l'invio contestuale della "copia del ricorso o del reclamo stesso" all'eventuale controparte, ma non anche dei documenti allegati.

Per completezza si segnala che lo stesso T.F.N. – Sezione Vertenze Economiche (competente a giudicare delle impugnazioni avverso le decisioni assunte da questa Commissione) ha già avuto modo di pronunciarsi, in una fattispecie identica a quella in delibazione, stabilendo che "la mancata allegazione alla controparte della documentazione inviata alla Commissione Accordi Economici, non comporta nullità del ricorso introduttivo né violazione del contraddittorio, poiché il calciatore avrebbe, comunque, potuto accedere ai documenti regolarmente depositati presso la Commissione medesima; inoltre detti documenti, noti all'odierna ricorrente, erano elencati nel ricorso sopra richiamato" (Decisione n. 40/TFN-SVE 2019/2020 del 19-23.12.2019).

Non si può, peraltro, dimenticare l'indirizzo al quale il TFN da tempo aderisce per cui "è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali" (Decisione n. 87/TFN/SVE/2021-2022, in cui si richiama il precedente n. 56/2018 del Collegio di garanzia dello Sport), citato anche nella recentissima Decisione n. 18/TFNSVE-2022-2023.

Fermo quanto precede si ritiene senz'altro opportuno – anche per ragioni di economia processuale – che la parte ricorrente (come, peraltro, avviene nella quasi totalità dei procedimenti) abbia la premura di trasmettere tutti i documenti allegati al proprio ricorso, non solo alla C.A.E., ma anche alla parte resistente (senza, però, che una tale omissione possa, poi, avere – fatte salve eventuali e future modifiche regolamentari – un qualche effetto sulla decisione, costituendo questo un mero invito e non certo un obbligo previsto a pena di inammissibilità del

ricorso).

Nel merito, quanto alla compensazione tra l'importo chiesto dal calciatore e quello che l'associazione asserisce di avere corrisposto – pro quota – a titolo di spese di vitto e alloggio, giova rilevare che dalla documentazione prodotta dalla resistente non emerge in alcun modo che tali corresponsioni siano state eseguite in pagamento parziale del compenso pattuito con l'accordo economico posto a base della pretesa azionata dal calciatore. Tale profilo risulta, quindi, come già statuito dal T.F.N. nel C.U. n. 19/TFN – Sezione Vertenze Economiche 2016/2017 del 7.3.2017 (controversia nella quale la società chiedeva di ridurre il residuo credito del calciatore per quanto da essa versato a titolo di canone di locazione in virtù di contratto di accollo), del tutto irrilevante in quanto è evidente che l'aver corrisposto le spese di vitto e alloggio "costituisce elemento aggiuntivo rispetto al compenso pattuito, di talché, non risultando prodotte quietanze di pagamento a firma del calciatore, la pretesa azionata – da quest'ultimo – è legittima".

Lo stesso T.F.N. ha, peraltro, riconosciuto in un'altra decisione contenuta sempre nel predetto C.U. "che in via astratta il calciatore potrebbe anche essere tenuto al rimborso delle spese sostenute in suo favore dalla Società ma, in difetto di specifici accordi, le spese per vitto, alloggio e trasferte devono presumersi erogate a titolo di liberalità e, in ogni caso, non inferiscono in alcun modo con la somma concordata nell'accordo economico sottoscritto".

I principi fissati dal T.F.N. nelle decisioni che precedono sono, peraltro, stati confermati – *inter alia* – dallo stesso Organo anche in altre decisioni contenute nei successivi CC.UU. n. 21 del 23.3.2017, n. 23 del 5.5.2017 e n. 25 del 29.5.2017, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente.

Alla luce dei precedenti sopra richiamati, nonché di quanto previsto nell'art. 28, comma 6, Regolamento L.N.D. ("Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione"), non si ritiene meritevole di accoglimento neppure l'istanza istruttoria formulata dall'associazione.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la A.S.D. Polisportiva Vastogirardi, in persona del legale *rappresentante pro tempore*, al pagamento in favore del Sig. Cosimo Salatino dell'importo di euro 1.100,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it. Ordina alla A.S.D. Polisportiva Vastogirardi di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Michele GUIDA/POL.VASTOGIRARDI

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 1.12.2022, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Michele Guida tino dell'12.9.2022 (ricevuto a mezzo pec il 24.10.2022), notificato il 19.9.2022 alla A.S.D. Polisportiva Vastogirardi (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

del tempestivo deposito della memoria di costituzione (contenente domanda riconvenzionale) dell'associazione datata 17.10.2022 (regolarmente notificata a mezzo pec, il 18.10.2022, al calciatore nel domicilio eletto nonché alla C.A.E.) e della memoria integrativa del ricorrente datata 22.11.2022 (notificata a mezzo pec, il 23.11.2022, all'indirizzo pec della società e non già nel domicilio eletto da quest'ultima), nonché della richiesta di discussione in pubblica udienza del legale del calciatore;

VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udite le parti, virtualmente avvisate e presenti, attraverso i propri difensori all'udienza fissata;

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la A.S.D. Polisportiva Vastogirardi, con la quale è stato tesserato per la stagione sportiva 2021/2022, a fronte di un compenso lordo annuo di euro 17.000,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dall'associazione la minor somma di euro 15.473,00 – pur avendo adempiuto a tutti i suoi obblighi di calciatore – e, pertanto, ha chiesto la condanna dell'A.S.D. Polisportiva Vastogirardi al "pagamento della somma di Euro 1.527,00".

L'associazione resistente si è costituita eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 28, commi 3-4-5, del Regolamento L.N.D., per non esserle stati trasmessi gli atti e i documenti allegati al ricorso, denunciando, dunque, la "evidente compressione del diritto, costituzionalmente garantito, di difesa della parte resistente" e, infine, ricordando una precedente decisione assunta da questa Commissione (C.U. 64/2022), relativa, però, ad una diversa fattispecie.

L'A.S.D. Polisportiva Vastogirardi ha eccepito nel merito: • di aver riconosciuto al calciatore l'intero importo convenuto nell'accordo economico, avendo provveduto al pagamento delle spese di vitto e alloggio (per un importo complessivo pari ad euro 1.904,19), non previste quali ulteriori oneri aggiuntivi rispetto all'importo globale ivi stabilito, avendo così corrisposto un importo complessivo superiore rispetto a quello che il calciatore aveva dichiarato di aver percepito; • che il calciatore ha alloggiato, per l'intera stagione, insieme ad altri (otto) compagni di squadra presso un immobile concesso in locazione ad uso abitativo alla società a fronte del pagamento del canone mensile di euro 600,00; • di aver sostenuto per conto del ricorrente, oltre al pagamento del canone di locazione per complessivi euro 2.400 (imputabile pro quota ai nove atleti), il versamento delle rate condominiali per euro 987,82, il rimborso delle utenze per euro 1.864,83 nonché le spese di vitto; • che il rimborso dovuto al Guida ai sensi dell'art. 2 è, dunque, omnicomprensivo delle predette spese di vitto e alloggio; • che il contenuto economico degli accordi può prevedere la determinazione di indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spese e voci premiali o, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale da corrispondere in 10 rate mensili di pari uguale importo; • che nell'accordo economico nessuna somma aggiuntiva e/o concorrente è, invece, prevista per le spese di vitto e alloggio, che devono essere considerate a carico dell'atleta; • che i nuovi accordi economici predisposti dal Dipartimento Interregionale della LND, per la s.s. 22/23, regolamentano espressamente all'art. 4 l'ipotesi in cui la società si faccia o meno carico dei rimborsi delle spese di vitto e alloggio del calciatore; • che, in difetto di pattuizioni circa il pagamento aggiuntivo di tutte le spese in questione a carico della società, è legittima la compensazione effettuata con l'ultimo rateo dovuto al sig. Guida; • che la domanda creditoria avanzata dal calciatore è errata, infondata e lacunosa nella ricostruzione

degli eventi e, dunque, meritevole di rigetto; • che l'importo di euro 1.904,19 per spese di vitto e alloggio (pro quota rispettivo al complessivo di euro 17.137,78), di cui il ricorrente ha beneficiato, compensa il corrispettivo dovuto.

La società ha evidenziato, dunque, come al calciatore sia stato corrisposto un importo complessivo di euro 17.377,19 – superiore rispetto a quello che avrebbe dovuto percepire per effetto dell'accordo economico – ragione per la quale ha chiesto la restituzione di euro 377,19, rassegnando le seguenti conclusioni "in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso e della documentazione allegata per violazione dell'art. 28 Regolamento L.N.D.; in via principale - in ipotesi di ritenuta ammissibilità del ricorso - rigettare la domanda ex adverso proposta di condanna al pagamento della somma di € 1.527,00, perché infondata, eccessiva, nonché pretestuosa, stante l'integrale pagamento del rimborso globale annuo per effetto della compensazione delle spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dalla società resistente; in via riconvenzionale, condannare il calciatore Guida al pagamento, in favore della A.S.D. Polisportiva Vastogirardi, della somma pari a € 377,19. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio" e chiedendo, in via istruttoria, l'ammissione della prova testimoniale sulle circostanze relative alle spese di vitto e alloggio.

Il ricorrente con memoria integrativa del 22.11.2022 ha contestato il contenuto delle avverse controdeduzioni e produzioni, rilevando come, nel caso di specie, non ricorrerebbe una delle ipotesi di inammissibilità previste dal Regolamento L.N.D. e precisando come la documentazione fosse stata regolarmente inviata alla CAE, senza che fosse necessario inviarla anche alla Società (già a conoscenza e/o nella disponibilità della stessa). Nel merito ha evidenziato come fosse notorio che le spese per vitto e alloggio non potessero essere ricomprese nella somma lorda indicata nell'accordo economico (il quale si riferisce solo alle prestazioni sportive del tesserato), con la conseguenza che tali spese (sostenute dalla società) non potevano essere decurtate dall'importo ivi previsto e che, dunque, non poteva operarsi la compensazione chiesta da controparte.

In occasione dell'udienza tenutasi l'1.12.2022, sono comparsi i difensori delle parti (per il calciatore un sostituto processuale, giusta delega depositata agli atti del procedimento), i quali si sono riportati ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. La C.A.E. ritiene il ricorso fondato, considerato che l'accordo economico offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal sig. Guida, risultando provata sia la sua conclusione sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato e dell'importo *medio tempore* corrisposto, mentre di contro le argomentazioni offerte dalla resistente, sulla scorta della costante giurisprudenza del Tribunale Federale Nazionale (di seguito: T.F.N.), risultano essere infondate, sia con riferimento all'inammissibilità del ricorso e della documentazione allegata, sia nel merito.

Preliminarmente, quanto al profilo di inammissibilità del ricorso per il mancato invio (alla società) dei documenti allegati, questa Commissione pur apprezzando le argomentazioni difensive svolte dalla resistente non può, in assenza di un'espressa previsione regolamentare, accogliere la relativa domanda. Non vi è dubbio, infatti, che se il Regolamento L.N.D., da un lato, prescrive l'inammissibilità della costituzione – rilevabile d'ufficio – per la mancata trasmissione dell'atto costitutivo con i relativi allegati da parte del resistente al ricorrente, non prevede, dall'altro lato, analoga sanzione ove invece sia stato quest'ultimo – come effettivamente è avvenuto nel caso di specie – ad omettere l'invio alla controparte dei documenti allegati all'atto introduttivo. Trattasi, invero, di uno squilibrio – seppur minimo, in quanto superabile con una semplice istanza alla C.A.E. – tra le posizioni difensive delle parti che questa Commissione non può, però, colmare forzando – con una propria interpretazione – l'attuale disciplina regolamentare, in quanto diversamente si colpirebbe con un provvedimento oltremodo gravoso – quale la declaratoria d'inammissibilità –

un'omissione che invero non risulta attualmente "punita" dal vigente Regolamento L.N.D.

Si rileva, peraltro, come una tale interpretazione si porrebbe in contrasto anche con l'art. 49, comma 4, Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (che si ricorda essere la prima disposizione del capo IV intitolato "Norme generali sul procedimento"), che si limita, infatti, a disporre l'invio contestuale della "copia del ricorso o del reclamo stesso" all'eventuale controparte, ma non anche dei documenti allegati.

Per completezza si segnala che lo stesso T.F.N. – Sezione Vertenze Economiche (competente a giudicare delle impugnazioni avverso le decisioni assunte da questa Commissione) ha già avuto modo di pronunciarsi, in una fattispecie identica a quella in delibazione, stabilendo che "la mancata allegazione alla controparte della documentazione inviata alla Commissione Accordi Economici, non comporta nullità del ricorso introduttivo né violazione del contraddittorio, poiché il calciatore avrebbe, comunque, potuto accedere ai documenti regolarmente depositati presso la Commissione medesima; inoltre detti documenti, noti all'odierna ricorrente, erano elencati nel ricorso sopra richiamato" (Decisione n. 40/TFN-SVE 2019/2020 del 19-23.12.2019).

Non si può, peraltro, dimenticare l'indirizzo al quale il TFN da tempo aderisce per cui "è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali" (Decisione n. 87/TFN/SVE/2021-2022, in cui si richiama il precedente n. 56/2018 del Collegio di garanzia dello Sport), citato anche nella recentissima Decisione n. 18/TFNSVE-2022-2023.

Fermo quanto precede si ritiene senz'altro opportuno – anche per ragioni di economia processuale – che la parte ricorrente (come, peraltro, avviene nella quasi totalità dei procedimenti) abbia la premura di trasmettere tutti i documenti allegati al proprio ricorso, non solo alla C.A.E., ma anche alla parte resistente (senza, però, che una tale omissione possa, poi, avere – fatte salve eventuali e future modifiche regolamentari – un qualche effetto sulla decisione, costituendo questo un mero invito e non certo un obbligo previsto a pena di inammissibilità del ricorso).

Nel merito, quanto alla compensazione tra l'importo chiesto dal calciatore e quello che la Società asserisce di avere corrisposto – pro quota – a titolo di spese di vitto e alloggio, giova rilevare che dalla documentazione prodotta dalla resistente non emerge in alcun modo che tali corresponsioni siano state eseguite in pagamento parziale del compenso pattuito con l'accordo economico posto a base della pretesa azionata dal calciatore. Tale profilo risulta, quindi, come già statuito dal T.F.N. nel C.U. n. 19/TFN – Sezione Vertenze Economiche 2016/2017 del 7.3.2017 (controversia nella quale la società chiedeva di ridurre il residuo credito del calciatore per quanto da essa versato a titolo di canone di locazione in virtù di contratto di accollo), del tutto irrilevante in quanto è evidente che l'aver corrisposto le spese di vitto e alloggio "costituisce elemento aggiuntivo rispetto al compenso pattuito, di talché, non risultando prodotte quietanze di pagamento a firma del calciatore, la pretesa azionata – da quest'ultimo – è legittima".

Lo stesso T.F.N. ha, peraltro, riconosciuto in un'altra decisione contenuta sempre nel predetto C.U. "che in via astratta il calciatore potrebbe anche essere tenuto al rimborso delle spese sostenute in suo favore dalla Società ma, in difetto di specifici accordi, le spese per vitto, alloggio e trasferte devono presumersi erogate a titolo di liberalità e, in ogni caso, non inferiscono in alcun modo con la somma concordata nell'accordo economico sottoscritto".

I principi fissati dal T.F.N. nelle decisioni che precedono sono, peraltro, stati confermati – *inter alia* – dallo stesso Organo anche in altre decisioni contenute nei successivi CC.UU. n. 21 del 23.3.2017, n. 23 del 5.5.2017 e n. 25 del 29.5.2017.

Alla luce dei precedenti sopra richiamati nonché di quanto previsto nell'art. 28, comma 6, Regolamento L.N.D. ("Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I

pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione") non si ritiene meritevole di accoglimento neppure l'istanza istruttoria formulata dalla resistente.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la A.S.D. Polisportiva Vastogirardi, in persona del legale *rappresentante pro tempore*, al pagamento in favore del Sig. Michele Guida dell'importo di euro 1.527,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Ordina alla A.S.D. Polisportiva Vastogirardi di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Samuele SPANO/S.S.D. F.C.TRAPANI 1905 ARL

La C.A.E. riunitasi in data 01.12.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Spano Samuele, regolarmente notificato in data 06.09.2022 alla società sportiva F.C. Trapani S.S.D. A.R.L. ed inviato a questa Commissione in data 21.09.2022

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

RILEVATO ALTRESì

il tardivo deposito della memoria di costituzione da parte della società resistente

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all'udienza fissata attraverso il proprio difensore;

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società F.C. Trapani S.S.D. A.R.L. con decorrenza dal 1 ottobre 2021 al 30 giugno 2022, per un compenso annuo lordo di Euro 30.000,00 oltre ad ulteriori Euro 2.000,00 in caso di conseguimento – sul terreno di gioco – della vittoria del Campionato Nazionale di Serie D - Girone I, da corrispondersi in nove rate mensili di uguale importo. Nello specifico, lo stesso espone : - di aver ricevuto i seguenti pagamenti a mezzo bonifico bancario: Euro 3.000,00 il 16.11.2022, Euro 3.000,00 il 20.12.2021, Euro 3,000,00 il 02.02.2022, Euro 3.000,00 il 18.03.2022, Euro 1.000,00 il 17.06.2022 ed infine Euro 10.666,67 lordi (pari a netti 7.986,14) il 29.06.2022; - che, con riferimento a tutti gli importi sopra indicati, vi era una corrispondenza tra importi lordi e quelli netti percepiti in virtù del mancato superamento della franchigia di Euro 10.000,00 prevista dall'art. 69, comma 2, del TUIR, così come integrato dall'art. 1, c. 367, L. 205/2017, in relazione agli anni di riferimento (2021 e 2022), fatta eccezione per l'ultimo pagamento ricevuto, avendo la

Società anzidetta corrisposto l'importo *lordo* di Euro 10.666,67, pari a *netti Euro 7.986,14*, sull'errato assunto dell'avvenuto superamento della franchigia innanzi citata; - che, pertanto, il calciatore, ritenendo errato detto assunto, non provvedeva alla sottoscrizione della ricevuta di pagamento inviatagli dalla Società resistente all'interno della quale si richiedeva allo stesso di certificare che la ricezione del compenso *lordo* di Euro 10.666,67 avesse comportato il superamento della predetta franchigia; - di vantare, pertanto, un credito residuo pari ad Euro 6.333,33 *lordi*, di cui Euro 3.000,00 *netti* ed Euro 3.333,33 soggetti a tassazione, di cui chiede in questa sede chiede il pagamento, oltre interessi, con vittoria di spese e competenze di lite.

Con memoria depositata in data 24.11.2022 – dunque, come detto, tardivamente – si costituiva in giudizio la società F.C. Trapani mediante deposito di un prospetto riassuntivo delle somme corrisposte al calciatore, ed allegando a supporto copia delle ricevute dei bonifici effettuati nonché dei cedolini paga. Orbene, è il caso di rilevare, a tal proposito, che dal suddetto prospetto si evincerebbe la corresponsione di due "rate" ulteriori rispetto a quelle menzionate dal calciatore nel ricorso introduttivo, la prima di Euro 3.000,00 del 27.05.2022 e la seconda di Euro 1.500,00 (pari a *netti* Euro 1.123,05) del 06.10.2022 – di cui la società pure allega copia dei relativi bonifici e dei cedolini paga – risultando viceversa confermati tutti gli altri pagamenti. Conseguentemente, secondo la ricostruzione della società resistente, tenuto conto della tassazione applicabile in virtù della vigente normativa fiscale, residuerebbe un credito in favore del calciatore di Euro 1.833,33 *lordi*, inferiore dunque rispetto a quello preteso da quest'ultimo.

In occasione dell'udienza tenutasi è comparso il solo ricorrente tramite il proprio difensore, il quale, preso atto della costituzione – seppur, come detto, tardivamente effettuata – della società resistente e della documentazione allegata, ha innanzitutto confermato di aver ricevuto *esclusivamente* i pagamenti elencati nel ricorso introduttivo, fatta eccezione per un solo ulteriore bonifico di Euro 1.372,61 eseguito dopo la notifica di tale atto, in data 24.11.2022; per l'effetto, precisava in quella sede l'ammontare del credito vantato in Euro 4.960,72 *lordi* (Euro 6.333,33 – 1.372,61).

La C.A.E. ritiene il ricorso fondato. Va preliminarmente rilevata la tardività della costituzione da parte della società F.C. Trapani S.S.D. A.R.L. essendo avvenuta oltre il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del ricorso, come previsto dall'art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D.. Nel merito, va osservato che l'accordo economico, sottoscritto in data 01.10.2021 e ritualmente depositato presso la L.N.D. in data 28.10.2021, offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal sig. Spano, risultando provata sia la sua conclusione sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato, mentre di contro le richieste formulate dalla società resistente non possono essere esaminate nel merito in ragione della rilevata inammissibilità.

Ciò nonostante, questa Commissione non può esimersi dal rilevare che la documentazione depositata dalla società resistente – pur non potendo quest'ultima essere utilizzata ai fini della presente decisione – sembrerebbe attestare due pagamenti che parte ricorrente, in occasione dell'udienza dell'01.12.2022, ha indirettamente – e, quindi, sostanzialmente – disconosciuto, vale a dire il primo di Euro 3.000,00 del 27.05.2022 ed il secondo di Euro 1.500,00 (pari a netti Euro 1.123,05) del 06.10.2022.

Ebbene, nel prendere atto di tale documentazione e tenuto conto della rilevanza della medesima, la Commissione ritiene opportuna, ai sensi dell'art. 28, comma 8, del Regolamento L.N.D., la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le valutazioni di competenza.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara preliminarmente la inammissibilità della costituzione della società F.C. Trapani S.S.D. A.R.L. perché

tardivamente effettuata, attesa la violazione del termine di cui all'art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D.

Accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. Samuele Spano della somma di Euro 4.960,72 (QUATTROMILANOVECENTOSESSANTA/72), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Ordina alla società F.C. Trapani S.S.D. A.R.L. di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Dispone inoltre, ai sensi dell'art. 28, comma 8 del Regolamento L.N.D., la trasmissione del presente fascicolo alla Procura Federale per le valutazioni di competenza.

4) RICORSO DELCALCIATORE Pierfrancesco VECCHIONE/SSD SRL NOCERINA CALCIO 1910

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 19 settembre 2022 e proseguito alla CAE il 4 novembre seguente, il calciatore Pierfrancesco Vecchione, nato a Napoli il 15 novembre 1999 ha esposto quanto segue:

- a. per la stagione sportiva 2021/2022, è stato tesserato per la ASD Nocerina Calcio 1910 con la quale ha sottoscritto un accordo economico che prevedeva un compenso globale lordo pari ad euro 17.000.00:
- b. la Società ha corrisposto al calciatore la minor somma di euro 15.300,00;
- c. il calciatore resta creditore nei confronti della Società di euro 1.700,00.

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la ASD Nocerina Calcio 1910 <u>al pagamento della</u> somma di euro 1.700,00.

All'udienza del 1° dicembre è comparso il Legale del calciatore.

La CAE ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'articolo 28, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

Nel merito, va osservato che la ASD Nocerina Calcio 1910, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. in assenza di controdeduzioni, per le causali di cui in motivazione:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la ASD Nocerina Calcio 1910 a riconoscere al Sig.
 Vecchione, come in epigrafe individuato, la somma di 1.700,00 euro (millesettecento/00) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

į

 ordina alla ASD Nocerina Calcio 1910 di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DELCALCIATORE Francesco BRUNO/ASD NOCERINA CALCIO 1910

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 30 settembre 2022, proseguito alla CAE il 4 novembre successivo, il calciatore Francesco Bruno, nato a Torre del Greco il 23 gennaio 1990 ha esposto quanto segue :

- a. per la stagione sportiva 2021/2022, è stato tesserato per la ASD Nocerina Calcio 1910 con la quale ha sottoscritto un accordo economico che prevedeva un compenso globale lordo pari ad euro 14.000,00;
- b. la Società ha corrisposto al calciatore la minor somma di euro 12.750,00;
- c. il calciatore resta creditore nei confronti della Società di euro 1.250,00.

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la ASD Nocerina Calcio 1910 <u>al pagamento della</u> somma di euro 1.250,00.

All'udienza del 1° dicembre è comparso il Legale del calciatore.

La CAE ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'articolo 28, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

Nel merito, va osservato che la ASD Nocerina Calcio 1910, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. in assenza di controdeduzioni, per le causali di cui in motivazione:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la ASD Nocerina Calcio 1910 a riconoscere al Sig.
 Bruno, come in epigrafe individuato, la somma di 1.250,00 euro (milleduecentocinquanta/00) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
- ordina alla ASD Nocerina Calcio 1910 di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Luciano PITARRESI/ASD NOCERINA CALCIO 1910

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 19 settembre 2022, proseguito alla CAE il 24 ottobre successivo, il calciatore Luciano Pitarresi, nato a Palernoi il 18 aprile 2001 ha esposto quanto segue .

- a. per la stagione sportiva 2021/2022, è stato tesserato per la ASD Nocerina Calcio 1910 con la quale ha sottoscritto un accordo economico che prevedeva un compenso globale lordo pari ad euro 10.000.00:
- b. la Società ha corrisposto al calciatore la minor somma di euro 9.000,00;
- c. il calciatore resta creditore nei confronti della Società di euro 1.000,00.

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la ASD Nocerina Calcio 1910 <u>al pagamento della somma di euro 1.000,00</u>.

La Società non risulta costituita in giudizio.

All'udienza del 1° dicembre è comparso il Legale del calciatore.

La CAE ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'articolo 28, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

Nel merito, va osservato che la ASD Nocerina Calcio 1910, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. in assenza di controdeduzioni, per le causali di cui in motivazione:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la ASD Nocerina Calcio 1910 a riconoscere al Sig. Pitarresi, come in epigrafe individuato, la somma di 1.000,00 euro (mille/00) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
- ordina alla ASD Nocerina Calcio 1910 di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Pietro ORLANDI/FOLIGNO CALCIO SSD ARL

La C.A.E. riunitasi in data 16.11.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9;

Constatato la regolarità della notifica del ricorso del calciatore Francesco PALERMO a mezzo p.e.c. in data 08 settembre 2022 alla società A.S.D. ROTONDA CALCIO e la produzione dell'accordo economico con certificazione di deposito e l'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di € 100,00;

Letto il ricorso con il quale il sig. Francesco PALERMO espone che: a) per la stagione sportiva 2021/2022, ha sottoscritto con la società ASD Rotonda Calcio , militante nel campionato di serie D, un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., a decorrere dal 04.02.2022 al 30.06.2022, che prevedeva un compenso globale annuo lordo di euro 10.000,00; b) la società per la stagione sportiva ha corrisposto al calciatore solamente la minor somma di euro 5.000,00 e che, pertanto, lo stesso è creditore della somma di euro 5.000,00); Tutto ciò premesso, il calciatore Francesco Palermo conclude affinché la Commissione Accordi Economici condanni la società "A.S.D. ROTONDA CALCIO" al pagamento in favore dello stesso della somma di euro 5.000,00, oltre interessi e spese legali.

Preso atto

a) che la società regolarmente citata non si è costituita e che in data 03 novembre 2022 il difensore del calciatore ha fatto pervenire a mezzo pec dichiarazione sottoscritta dal ricorrente con la quale costui dà atto di aver percepito dalla società ASD Rotonda Calcio, a tacitazione delle sue pretese, la somma di € 4.000,00 e chiede, pertanto, dichiararsi la cessazione del contendere; b) che nel corso seduta il difensore del calciatore ha confermato l'avvenuta conciliazione tra le parti;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata

8) RICORSO DEL CALCIATORE Niccolo' BONECHI/A.S.D.LORNANO BADESSE CALCIO

La C.A.E. riunitasi in data 01.12.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Niccolò Bonechi, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 27.09.2022 alla società A.S.D. Lornano Badesse Calcio ed inviato a questa Commissione

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

del tempestivo deposito e delle regolari notifiche della "Memoria di costituzione" da parte della società resistente, della "Memoria di replica" da parte del calciatore e della "Memoria integrativa" della società;

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udite le parti presenti all'udienza fissata attraverso i propri difensori;

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società A.S.D. Lornano Badesse Calcio per la stagione sportiva 2021/2022 2022, per un compenso annuo lordo di Euro 10.000,00. Lo stesso espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società la minor somma di Euro 8.000,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della stessa del residuo importo di Euro 2.000,00 lordi, di cui in questa sede chiede il pagamento.

Si costituiva in giudizio la società resistente la quale, dopo aver confermato i termini dell'accordo economico, ha eccepito: - di aver corrisposto in favore del calciatore una somma maggiore rispetto a quella indicata nel ricorso, ovvero Euro 8.1100,00 (con una differenza di Euro 110,00), allegando le ricevute dei bonifici disposti; - di aver dato corretta attuazione all'accordo economico fino alla cessazione dell'attività agonistica, avvenuta con l'ultima giornata del Campionato di Serie D

disputatasi il 15.5.2022 (non essendosi qualificata per i play-off); - che dopo data, a causa di una sopravvenuta crisi economica "imprevista e imprevedibile", si è trovata nell'impossibilità di continuare l'attività agonistica, tanto da dover cercare soluzioni alternative che le consentissero di iscriversi al Campionato di Serie D; - di aver dovuto rinunciare al Campionato di Serie D (non essendosi concretizzata la fusione con altra associazione) ma di aver ottenuto l'iscrizione a quello di Promozione con mantenimento della matricola federale e dell'anzianità di affiliazione (come da documentazione prodotta in atti); - che la C.A.E. dovrebbe, quindi, "bilanciare i legittimi interessi del calciatore a percepire il saldo del compenso... con le documentate sopravvenute oggettive difficoltà economiche" tenuto conto delle seguenti circostanze: la mancata iscrizione alla Serie D non era certamente dovuta alla volontà di "sgravarsi dei contratti stipulati nella stagione 2021/2022", stante la successiva partecipazione al campionato regionale con mantenimento di matricola e anzianità di associazione; se il fine fosse stato quello di non pagare il saldo pattuito, sarebbe stato, infatti, sufficiente non iscriversi ad alcun campionato; la mancata iscrizione al campionato dilettantistico più prestigioso ha causato la perdita di prestigio e di appeal negli sponsor; la mancata iscrizione ha determinato lo svincolo d'autorità di tutti i calciatori; - che la scelta adottata era, dunque, l'unica possibile per salvaguardare la continuità associativa nonché i diritti dei terzi; - di aver fatto di tutto per salvaguardare gli interessi economici dei propri tesserati ma di aver dovuto effettuare delle scelte derivanti dalla sopravvenuta crisi economica di cui alla C.A.E. è stato chiesto di tenere conto, così come dell'assoluta buona fede nel salvaguardare i diritti della controparte. La resistente ha chiesto, pertanto, di ridurre secondo equità il compenso ancora dovuto al ricorrente, rappresentando che questo strumento consentirebbe di poter far fronte alle proprie obbligazioni e continuare l'attività agonistica nell'interesse anche dei tesserati, e ricordando come l'ordinamento statuale preveda quale strumento per il risanamento delle imprese il d.lgs. 14/2019 (che riduce l'esposizione debitoria e assicura il riequilibrio della situazione finanziaria). La resistente ha, infine, rassegnato le seguenti conclusioni: "accertare e dichiarare che il compenso ancora dovuto al calciatore ricorrente per la stagione 2021/2022 in base agli accordi contrattuali stipulati ammonta alla minor somma di € 2.580,00 come dimostrato in narrativa al punto A), somma questa che si chiede venga ridotta ad equità per i motivi esposti in narrativa al punto B)".

Il calciatore, nella *Memoria di replica*, ha contestato le argomentazioni difensive di parte resistente, evidenziando come: - circa il *quantum*, la differenza di Euro 110,00, che la società resistente sostiene di aver corrisposto a mezzo bonifico, in realtà rappresenterebbe una restituzione di quanto anticipato dal calciatore per spese mediche (allegando, a tal proposito, relativa fattura); - controparte non abbia depositato alcun documento a dimostrazione della crisi (sulla quale si fonda la richiesta di riduzione secondo equità) e ricordando come sia la C.A.E. sia il Tribunale Federale Nazionale abbiano più volte ribadito l'importanza del principio dispositivo di cui all'art. 115 cpc; - un'eventuale riduzione del compenso – considerato il puntuale adempimento delle obbligazioni da parte del sig. Bonechi – sbilancerebbe il rapporto sinallagmatico in favore dell'associazione in maniera del tutto ingiustificata; - l'intervenuto pagamento dei compensi fino all'ultima giornata di campionato fosse irrilevante, considerato che la stagione sportiva termina il 30 giugno; - qualora fosse accolta la richiesta di riduzione "si andrebbe a legittimare un illegittimo modus operandi"; - nel caso de quo non possa trovare applicazione la disciplina del d.lgs 14/2019, dovendosi instaurare una specifica procedura e fornire prova concreta della crisi.

In occasione dell'udienza tenutasi presso la sede della L.N.D. il 01.12.2022, sono comparsi i difensori delle parti, i quali si sono riportati ai propri scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

La C.A.E. ritiene il ricorso fondato nei termini che seguono – ossia nei limiti del minor importo di Euro 1.890,00, così come richiesto dalla società resistente – considerato che l'accordo economico offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal sig. Bonechi, risultando provata sia la sua conclusione sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato e dell'importo *medio tempore* corrisposto (circostanze, peraltro, tutte espressamente confermate anche dalla resistente), mentre di contro la richiesta di riduzione ad equità non può essere accolta per le motivazioni di seguito espresse.

Preliminarmente giova, invero, ricordare come questa Commissione, in una sua recente decisione (SSD ARL Rende Calcio 1968/Dhamo Aleksandros in C.U. n. 100 del 12.10.2022), abbia avuto modo di precisare come sussista, in capo ad essa, "la possibilità di decidere secondo equità, norma non scritta ma principio che dovrebbe ispirare – ferme restando quelle specifiche previsioni dell'art. 28 del Regolamento L.N.D. che le parti devono rispettare a pena di inammissibilità dei rispettivi scritti difensivi ed alle quali questa Commissione non può in alcun modo derogare – la gran parte delle sue decisioni". Astrattamente, dunque, non è certamente precluso a questa Commissione di ricorrere al criterio equitativo di giudizio che, come è noto, consente all'organo giudicante di modellare il contenuto della decisione tenendo conto di talune peculiarità del caso concreto, che una decisione secondo diritto non potrebbe salvaguardare adeguatamente.

Nel caso di specie, però, non si rinvengono quelle necessarie peculiarità (sussistenti, invece, nella decisione sopra richiamata) che giustificherebbero il ricorso al predetto criterio e ciò non solo perché non è stata data prova della lamentata crisi, ma soprattutto in quanto anche ove tale prova fosse stata fornita, ciò non avrebbe, comunque, consentito a questa Commissione – fatta salva l'ipotesi di un inadempimento non colposo – di superare il principio pacta sunt servanda (e, dunque, il carattere vincolante del contratto de quo), considerato che, nel caso di specie, il calciatore (circostanza pacifica, in quanto non contestata dalla resistente) ha adempiuto regolarmente alle obbligazioni assunte nei confronti dell'associazione per la stagione sportiva di validità dell'accordo economico (e senza dimenticare, peraltro, che la resistente sta, comunque, continuando la propria attività sportiva).

Ad abuntantiam non può non rilevarsi come qualora la Commissione dovesse stabilire la riduzione di un compenso dovuto da una società per dimostrate (o meno) difficoltà economiche (senza che ricorra, però, una delle ipotesi per il quale il legislatore statale ha previsto che l'adempimento delle prestazioni dedotte in contratto non sia esigibile) ad un calciatore che abbia, invece, regolarmente ed integralmente adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, costituirebbe, invero, un error in iudicando nonché un precedente che aprirebbe la strada a difese strumentali da parte delle società e, comunque, ad un "illegittimo modus operandi" (circostanza quest'ultima evidenziata, peraltro, anche dal ricorrente nella propria memoria di replica).

Ciò detto, in merito al *quantum* richiesto, e segnatamente alla differenza di Euro 110,00 corrisposta dalla società resistente, la quale, secondo il ricorrente, rappresenterebbe in realtà una restituzione di quanto anticipato dallo stesso per spese mediche, occorre evidenziare che le somme previste dall'accordo economico stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., salvo diversa pattuizione tra le parti – di cui, nel caso di specie, non vi è prova documentale – devono considerarsi onnicomprensive di qualsiasi voce di spesa, ivi comprese quelle mediche eventualmente anticipate dal calciatore. Orbene, nella fattispecie concreta, dalla ricevuta del bonifico in esame depositata dalla società resistente si evince come causale "rimborso spese stagione sportiva 2021/2022", vale a dire la medesima dicitura utilizzata per tutti i bonifici effettuati in favore del ricorrente, senza alcuna ulteriore specificazione in merito ad un presunto rimborso di spese mediche. Ne discende pertanto che detto importo non può che essere imputato quale anticipo sull'intero dovuto.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la società A.S.D. Lornano Badesse Calcio, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del sig. Niccolò Bonechi della somma di Euro 1.890,00 (milleottocentonovanta/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Si fa obbligo alla società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore, regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dal 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Marco MAZZOTTI/A.S.D.CASTROVILLARI CALCIO

La C.A.E. riunitasi in data 01.12.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Marco MAZZOTTI, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 16.09.2022 alla società ASD Castrovillari Calcio e inviato a questa Commissione

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite proprio legale, nonché della mancata costituzione della società

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

L'accordo, decorrente dal 13/10/2021, prevedeva il compenso globale lordo di € 10.800,00.

La società non provvedeva a onorare integralmente l'accordo economico e versava il minor importo pari ad € 9.450,00 rimanendo quindi a tutt'oggi debitrice verso il calciatore della complessiva e residuale somma pari ad € 1.350,00

OSSERVA

quanto segue:

il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un accordo economico, decorrente dal 13/10/2021, che lo legava alla società ASD Castrovillari Calcio per la stagione sportiva 2021/2022 per un compenso lordo di Euro 10.800,00. Nello specifico, lo stesso espone di aver ricevuto il minor importo di Euro 9.450,00 e che pertanto sarebbe creditore nei confronti della società ASD Castrovillari Calcio del residuo importo di Euro 1.350,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, di cui in questa sede chiede il pagamento.

La Commissione ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, si ritiene non contestata la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, condanna la società ASD Castrovillari Calcio al pagamento in favore del sig. Marco MAZZOTTI della somma di Euro 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00), oltre interessi dalla domanda al soddisfo (non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria non ricorrendone i presupposti di legge), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dal 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Alessio TUTTISANTI/A.S.BISCGLIE SRL

Con ricorso, trasmesso a mezzo p.e.c. in data 15 settembre 2022 il sig. Alessio Tuttisanti, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la A.S. Bisceglie s.r.l., un accordo economico. In particolare, la società si obbligava a corrispondere la somma lorda pari ad € 10.000,00 per la Stagione Sportiva 2021/2022, in favore del calciatore Alessio Tuttisanti a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr accordo economico).

La società, ritualmente intimata a mezzo p.e.c., non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il ricorrente ha dichiarato di aver svolto regolarmente la propria attività a fronte del minor pagamento di euro 8.000,00 ricevuto dalla società, chiede la condanna della A.S. Bisceglie s.r.l. al versamento dell'importo di euro 2.000,00 a saldo di quanto dovuto, oltre interessi.

In data 1° dicembre 2022 è stata udita la parte ricorrente, la quale ha insistito per l'accoglimento delle proprie richieste.

In data 12 dicembre 2022, la difesa del ricorrente ha fatto pervenire la dichiarazione di intervenuto pagamento delle spettanze.

La Commissione letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata,

vista la mancata costituzione della società, benché ritualmente intimata, dichiara la contumacia della A.S. Bisceglie s.r.l.;

accertata l'esistenza del credito del sig. Alessio Tuttisanti essendo stato documento l'accordo economico per la Stagione 2021/2022 per l'importo lordo di euro 10.000,00;

visto l'inadempimento incontestato quantificato euro 2.000,00, così come indicato nell'atto introduttivo del presente procedimento;

tenuto conto del deposito della dichiarazione dell'intervenuto pagamento delle spettanze ancora residue, che seppure tardivo può considerarsi satisfattivo delle richieste del calciatore e delle volontà del ricorrente di vedere dichiarata la cessazione della materia del contendere, non avendo interesse ad una decisione di codesta Commissione, in quanto diversamente non avrebbe prodotto detta dichiarazione, essendo comunque le parti libere di addivenire ad un accordo in qualunque fase, anche successiva al provvedimento della CAE, primo organo cui compete la decisione sulle vertenze economiche.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, dispone l'incameramento della tassa versata, così come previsto dalla disciplina vigente.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Antonino PACIARELLA/S.S.CHIETI F.C. 1922 SRL

La C.A.E. riunitasi in data 01.12.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Antonino PACIARELLA, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 27.09.2022 alla società SSD Chieti FC 1922 e inviato a questa Commissione

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite proprio legale, nonché della mancata costituzione della società

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un accordo economico del 01/08/2021, che lo legava alla società SSD Chieti FC 1922 per la stagione sportiva 2021/2022, per un compenso lordo di Euro 18.000,00

La società non provvedeva a onorare integralmente l'accordo economico, rimanendo quindi a tutt'oggi debitrice verso il ricorrente della complessiva e residuale somma pari ad € 3.600,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, di cui in questa sede chiede il pagamento.

La Commissione ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, si ritiene non contestata la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, condanna la società SSD Chieti FC 1922 al pagamento in favore del sig. Antonino PACIARELLA della somma di Euro 3.600,00 (tremilaseicento/00), oltre interessi dalla domanda al soddisfo (non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria non ricorrendone i presupposti di legge), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente, giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12) RICORSO DEL CALCIATORE CORADO GASTON Ezequiel/ASD ROTONDA CALCIO

La C.A.E. riunitasi in data 01.12.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Corado Gaston, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 19.09.2022 alla società A.s.d. Rotonda Calcio ed inviato a questa Commissione in pari data

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società A.s.d. Rotonda Calcio – militante nel campionato nazionale di Serie D – per la stagione asd rotonda calcio sportiva 2021/2022 per un compenso annuo lordo di Euro 15.000,00. Nello, specifico, lo stesso ha dedotto di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla suddetta società la minor somma di Euro 6.000,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della stessa del residuo importo pari ad Euro 9.000,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.

Va rilevato che il ricorrente, in data 17.10.2022, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. a questa Commissione una comunicazione con cui rappresentava che, nelle more del presente giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, a saldo e stralcio dell'importo insoluto e con relativa dichiarazione di nulla a pretendere reciproca, avendo la società adempiuto a quanto dovuto a mezzo bonifico bancario del 13.10.2022.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo versata.

13) RICORSO DEL CALCIATORE Alieu BALDEH/ASD ROTONDA CALCIO

14)

La C.A.E. riunitasi in data 01.12.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Baldeh Alieu, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 23.09.2022 alla società ASD Rotonda Calcio ed inviato a questa Commissione in pari data

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società A.s.d. Rotonda Calcio – militante nel campionato nazionale di Serie D – per la stagionie sportiva 2021/2022 per un compenso annuo lordo di Euro 10.200,00. Nello, specifico, lo stesso ha dedotto di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla suddetta società la minor somma di Euro 6.600,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della stessa del residuo importo pari ad Euro 3.600,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.

Con memoria del 24.10.2022 si costituiva in giudizio la società resistente la quale, nel contestare il credito vantato dal ricorrente, sosteneva che quest'ultimo avesse diritto a ricevere la minor somma di Euro 3.400,00, allegando copia dei bonifici effettuati in favore del calciatore.

Va rilevato che il ricorrente, in data 03.11.2022, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. a questa Commissione una comunicazione con cui dichiarava di aver ricevuto nelle more del presente procedimento il pagamento di Euro 3.000,00 dalla predetta società e di accettare detto importo a saldo e stralcio di tutto quanto dovuto e richiesto (Euro 3.600,00), rilasciando a tal uopo liberatoria e richiedendo, per l'effetto, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo versata.

Il Segretario Enrico Ciuffa Il Presidente Marco Di Lello

Pubblicato in Roma il 22 Dicembre 2022

Il Segretario Generale Massimo Ciaccolini Il Presidente Giancarlo Abete